

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 887

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RONCONI, CICCANTI, FORLANI,
MAGNALBÒ, ASCIUTTI e MANFREDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2001

Modificazioni al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, sulla ricostruzione delle zone terremotate
delle regioni Umbria e Marche

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono state integrate con successive disposizioni regionali, legislative e regolamentari, che all'epoca della loro emanazione hanno avuto di mira essenzialmente la valutazione delle occorrenze finanziarie e la regolazione dei relativi flussi.

A tale scopo sono stati imposti, a pena di decadenza, termini per la presentazione delle domande e di queste è stato predisposto uno schema rivolto non solo a comunicare la volontà di accedere ai benefici accordati ma, mediante l'allegazione di un apposito modulo, anche a comunicare una lunga serie di dati tecnici sulle caratteristiche degli immobili da ammettere al contributo, di complessità certamente eccedente le medie capacità dell'utenza, con conseguente necessità dell'apporto di tecnici ed aggravio di spese.

La proroga dei termini, anche se scaduti, è prevista con l'articolo 1, per giustificati motivi, ed il contenuto della domanda, per la validità della quale non è prevista nessuna allegazione tecnica, è ricondotto al significato proprio di manifestazione della volontà di accedere ai benefici di legge.

Sino ad ora risultano emanate norme tecniche per la progettazione degli interventi e di esse è senz'altro indubbia l'opportunità quale giusto indirizzo al quale si debbono conformare le progettazioni dei privati. Meno condivisibili appaiono, invece, i criteri assunti per la determinazione della spesa ammissibile a contributo sia per l'uso totalizzante assegnato ai prezzari regionali, che altro non esprimono che prezzi medi per lavorazioni medie sia per i criteri di determinazione della spesa ammissibile al contributo pubblico attraverso la comparazione della

stima di progetto con predeterminati livelli di costo per metro quadrato di superficie degli immobili, riferiti a predeterminate valutazioni di vulnerabilità degli immobili stessi e con l'applicazione di coefficienti moltiplicatori, pure predeterminati, a seconda della tipologia degli edifici.

Non sembra dubbio che siffatto criterio valutativo, tutto incentrato su valori semplicemente stimati ma che pur tuttavia vengono a costituire il termine di comparazione delle risultanze delle elaborazioni tecniche specifiche non corrispondono o difficilmente possono corrispondere alla stima esatta delle necessità del progetto singolo. Tale criterio comparativo e determinativo può conservarsi come strumento di valutazione tecnica da utilizzare nella fase dell'istruttoria per il compimento di approfondite verificazioni per quei casi in cui le risultanze economiche della progettazione singola espongono dati economici sensibilmente discosti da quella determinabile con l'applicazione di indici stimati. A tale finalità è destinato l'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 3 è rivolto a determinare il contenuto indispensabile del contratto di appalto e, a parte singole necessità di impossibile ed inutile prefigurazione, la norma ha lo scopo di facilitare la schematizzazione del negozio, con intenti facilitativi dell'istruttoria.

L'articolo 4 mira a definire la fase di compimento della verifica tecnica ed economica dell'intervento eseguito (collaudazione) e con la disposizione del comma 2 vuole affrancare il beneficiario dalla subordinazione della percezione della quota a saldo alla dimostrazione dell'assolvimento di oneri che sono al di fuori della propria sfera giuridica, al contempo garantendo l'assolvimento di siffatti adempimenti mediante una ritenuta

cautelativa del 10 per cento. Il comma 4 è diretto a consentire la remunerazione, anche parziale, delle prestazioni professionali rese, al fine di evitare da parte dei professionisti meglio dotati, l'incetta degli incarichi di progettazione.

La disposizione dell'articolo 5 ha lo scopo di accelerare la fase dell'erogazione del contributo, mediante l'attività del sindaco che viene autorizzato ad emettere mandati di pagamento sull'istituto di Tesoreria regionale, per l'ammontare delle somme assegnategli.

Con l'articolo 6, che aggiunge un comma all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, il sindaco viene provvisto del potere di ordinanza al fine di sopperire a probabili peculiarità di

casi singoli, imprevedibili nelle disposizioni di legge, necessariamente generali e astratte e viene, al contempo, legittimato a dotarsi di strutture specializzate e flessibili che lo coadiuvano nell'assolvimento degli incombeni demandatigli dalla legge, che si estendono sino all'attuazione diretta di interventi sostitutivi.

L'articolo 7 intende uniformare lo stato della normazione vigente, assicurando al contempo l'immediata applicazione delle nuove disposizioni agevolative.

L'articolo 8 dichiara la cessazione dello stato di emergenza e limita l'attività dei commissari regionali alla sola definizione delle pendenze ancora in atto alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga dei termini)

1. I termini stabiliti per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, e per gli adempimenti conseguenti possono prorogarsi, sulla base di giustificati motivi, con determinazione del sindaco anche se la proroga è richiesta dopo la scadenza.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2028 e seguenti del codice civile anche nel caso di edifici in condominio e per il ripristino di parti comuni preesistenti.

Art. 2.

(Ammontare della spesa ammissibile a contributo)

1. La spesa ammissibile a contributo è in tutti i casi quella risultante dalla perizia redatta dal tecnico incaricato e la stima dei lavori è effettuata sulla base del prezzo regionale vigente o mediante apposite analisi quando le lavorazioni occorrenti risultano in tutto o in parte diverse da quelle descritte nel prezzo.

2. Sono ammesse le varianti nel corso dell'esecuzione per motivi giustificati dal tecnico incaricato che redige apposita perizia con dettagliata relazione giustificativa, corredata del quadro comparativo delle differenze fra l'ammontare delle due stime.

3. Il tecnico incaricato, mediante dichiarazione giurata, attesta il nesso di causalità tra

evento sismico e danno e la corrispondenza dei lavori periziati alle necessità tecniche della ricostruzione o della riparazione, conformemente alle prescrizioni tecniche date.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ripristino effettuati a seguito dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997.

Art. 3.

(Contenuto del contratto di appalto)

1. Salve particolari necessità esplicative, richieste dalla specialità dei lavori da eseguire, il contratto di appalto contiene l'indicazione del termine di ultimazione, l'ammontare delle penalità per il ritardo e il prezzo complessivo stimato.

2. Sono parti integranti del contratto:

a) la relazione tecnica descrittiva delle modalità di esecuzione di ogni categoria di lavori, l'indicazione della qualità e della provenienza dei materiali e l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori;

b) i disegni esecutivi in scala adeguata, compresi quelli riguardanti i prospetti. Per le riparazioni di modesta entità i disegni possono essere semplicemente lineari purchè idonei ad evidenziare gli interventi progettati.

Art. 4.

(Verifica dei lavori eseguiti)

1. L'accettazione dei lavori eseguiti e l'accertamento della loro corrispondenza al progetto ed alle eventuali variazioni è effettuata, previa visita sopralluogo, in contraddittorio, del tecnico incaricato e beneficiario o suo incaricato.

2. L'accettazione dei lavori costituisce l'unica condizione necessaria per l'erogazione

del saldo del contributo sul quale è operata una ritenuta del 10 per cento che è corrisposta a seguito della dimostrazione da parte dell'appaltatore della regolarità della propria posizione assicurativa e contributiva nonchè dell'osservanza delle norme di sicurezza.

3. Prima dell'inizio dei lavori, constatato da apposito verbale, può corrispondersi un acconto sull'ammontare del contributo per il pagamento anche parziale delle prestazioni professionali relative alla progettazione.

Art. 5.

(Modalità di esecuzione dei pagamenti)

1. Le somme attribuite ai comuni a seguito della programmazione definita dalle regioni costituiscono apertura di credito sulla Tesoreria regionale a favore dei sindaci, i quali per l'erogazione del contributo emettono mandati di pagamento in favore dei beneficiari. Le aperture di credito rimaste inestinte alla scadenza dell'esercizio sono automaticamente trasportate all'esercizio successivo.

2. Il rendiconto è presentato nei sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio nel quale è avvenuto l'esaurimento dell'apertura di credito.

3. Ad ulteriori occorrenze finanziarie per l'erogazione dei contributi si provvede mediante presentazione di apposito fabbisogno.

Art. 6.

(Ordinanze libere del sindaco)

1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

«7-quater. - Per le finalità del comma 7 il sindaco emana ordinanze libere per agevolare l'accesso dei privati alle provvidenze disposte anche mediante il supporto di soggetti specializzati che assistono i beneficiari delle

provvidenze e coadiuvano il sindaco nella fase della programmazione, dell'istruttoria sui progetti dei privati e nell'attuazione degli interventi sostitutivi».

Art. 7.

(Adeguamento delle norme vigenti)

1. Le leggi regionali sono conformate alle disposizioni della presente legge che sono di immediata applicazione sino all'emanazione delle conformi norme regionali e dei conformi provvedimenti attuativi.

Art. 8.

(Cessazione dello stato di emergenza)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa lo stato di emergenza nelle zone delle regioni delle Marche e dell'Umbria interessate dai terremoti del 12 maggio e 26 settembre 1997 e successivi, e dalla stessa data perdono efficacia le disposizioni amministrative emanate.

2. I commissari straordinari definiscono le iniziative in corso.

